

- Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia Romagna
- Ai Responsabili Ufficio Tributi

Bologna 26 marzo 2010
Prot. 47

**Oggetto: Tariffa Rifiuti – IVA- Modifiche Regolamentari - ATO- Chiarimenti
Tarsu – vigenza**

1. Quadro di riferimento

Il termine ultimo per approvare le tariffe dei tributi comunali ed i relativi regolamenti è ormai vicino e ciononostante né il legislatore né il governo né tanto meno l'Agenzia delle Entrate sono intervenuti con provvedimenti normativi atti a risolvere i problemi operativi conseguenti all'applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009 e nell'ordinanza n. 64/2010, nonostante il Sottosegretario On. Daniele Molgora nella risposta all'interrogazione parlamentare n.5-02425 del 3 febbraio 2010 avesse fornito rassicurazioni *"sulla predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e dell'Agenzia delle entrate, di una norma che consentirà di risolvere la questione sorta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009"*.

Di contro i comuni hanno finora ricevuto indicazioni contrapposte.

IFEL e ANCI nazionale con la circolare esplicativa del 2 marzo 2010 hanno ritenuto di adeguarsi alle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale, considerando necessario da un lato, l'inserimento nel bilancio comunale del "tributo TIA", e dall'altro lato, l'adozione di modifiche al regolamento TIA per recepire la disciplina comune a tutti i tributi comunali. L'attuazione operativa di tali indicazioni è tuttavia contornata da difficoltà ed incertezze, non solo legate alle modalità di gestione della TIA - e alla necessità di rivedere, anche contrattualmente, i rapporti con il soggetto gestore del servizio - ma anche agli effetti che tale scelta potrebbe portare sul rispetto del patto di stabilità interno o sulla quantificazione di determinati indicatori di bilancio legati alla spesa corrente.



Di segno opposto è l'atteggiamento assunto dai gestori del servizio, supportati da Federambiente, che sminuendo da un lato la portata della sentenza della Consulta e paventando, dall'altro lato, un'inesistente contrasto tra la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, insistono affinché i Comuni non facciano alcunché ed anzi continuino ad applicare l'IVA sulle fatture emesse nel 2010.

2. Natura tributaria della TIA ed assenza di contrasti giurisprudenziali

Per dimostrare l'assoluta infondatezza di un presunto (ed attuale) contrasto tra la Consulta ed i Giudici di Piazza Cavour occorre partire dalla risposta ad una semplice domanda: perché le Sezioni Unite hanno deciso di porre la questione sulla natura tributaria o meno della TIA alla Consulta? La risposta è molto semplice: perché erano costrette.

È indubbio che in passato la dottrina e la stessa giurisprudenza di legittimità hanno qualificato la TIA ora un tributo ora un corrispettivo, ma è altrettanto indubbio che la situazione è mutata radicalmente con l'art. 3 bis del D.L. n. 203/2005 che attribuisce alla giurisdizione tributaria anche le controversie in tema di TIA.

Oggi, quindi, abbiamo una legge che attribuisce alla TIA natura tributaria.

Da tale angolazione è evidente che tanto la sentenza n. 238/2009 ed ancor di più l'ordinanza n. 64/2010 sono pronunce che vanno qualificate come pronunce dichiarative della legittimità costituzionale del D.L. n. 203/2005 che espressamente qualifica la TIA come un tributo.

E che la portata di quelle pronunce debba essere incanalata in tale direzione è evidente se solo si considera che la Corte Costituzionale con sentenza 11 febbraio 2010, n. 39, rilevando che le tariffe riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione hanno natura non tributaria, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 3 bis del D.L. n. 203/2005 che invece le aveva attribuite alla cognizione del giudice tributario; ad avviso della Corte dalla *"evidenziata esclusione della natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue (...) discende, dunque, l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, perché questa attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e, pertanto, si risolve nella istituzione di un giudice speciale vietata dal secondo comma dell'art. 102 Cost."*. Viene, quindi, nuovamente confermato che la giurisdizione del giudice tributario deve essere circoscritta ai soli tributi, di ogni genere e specie.

Alla luce di quanto detto appare, se non impossibile, quanto meno improbabile ipotizzare che la Corte di Cassazione si discosti dalle indicazioni della Consulta, perché affermare la natura non tributaria della TIA vuol dire affermare la carenza di giurisdizione delle commissioni tributarie e quindi porsi nuovamente il problema della legittimità costituzionale del D.L. n. 203/2005.

Conseguentemente appare superfluo tentare ancora oggi di argomentare sulla natura tributaria o meno della TIA.



3. Problemi connessi all'iscrizione della TIA nel bilancio comunale

Dalla natura tributaria della TIA se ne è fatto discendere l'obbligo di iscrivere il gettito nel bilancio comunale, pur non essendo intervenuta alcuna modifica alle norme che oggi reggono il sistema TIA Ronchi.

Peraltro, come già evidenziato, l'iscrizione dell'entrata e della relativa spesa nel bilancio comunale non è scevra da problemi ed incertezze, di varia natura.

Se da un lato è corretto affermare che la materia tributaria è materia indisponibile è però altrettanto vero che la TIA è retta da un sistema normativo del tutto differente da quello degli altri tributi comunali, tale da potersi qualificare quasi come un "regime speciale".

Così, ad esempio, la riscossione deve essere effettuata direttamente dal gestore (art. 10 del D.P.R. n. 158/1999), senza la necessità che questi sia iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate comunali (tributarie e non) di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Inoltre, non esiste alcuna leva fiscale, dovendosi garantire la copertura integrale dei costi (art. 49, c. 4 del D.Lgs. n. 22/1997).

Indicazioni ancor più marcate della "specialità" della TIA provengono poi dal metodo normalizzato per definire la tariffa contenuto nel D.P.R. n. 158/1999; qui basta considerare che nel piano finanziario sono inclusi i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (c.d. CARC) ed il costo d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito).

È quindi evidente che il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 è strutturato in modo tale che sia lo stesso gestore a sostenere i costi e ad incamerare le entrate, e che tale operazione avvenga a "pareggio" sotto la vigilanza del Comune, a cui compete approvare, in regime di tariffa di igiene ambientale, tanto il piano finanziario tanto le tariffe; è come se operasse una sorta di "concessione in gestione" *ope legis*.

Ciò detto, la dichiarata natura tributaria della TIA non implica solo l'inserimento di poste di entrata e di uscita nel bilancio comunale, ma implica un ripensamento di tutto l'impianto normativo, con l'ulteriore aggravante che ad oggi i Comuni applicano ancora la tariffa Ronchi (art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997) e non la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

In altri termini si ritiene che occorra, in attesa che prenda vita la tariffa integrata ambientale, una modifica normativa - o all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 o al D.L. n. 203/2005 o all'art. 4, comma 5, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972 - che sancisca la natura di corrispettivo della TIA Ronchi.

L'attuazione di quanto sancito dalla Corte Costituzionale, infatti, si risolverà con l'attuale normativa, nella migliore delle ipotesi, in una partita di giro. Il gestore dovrà fatturare al comune che a sua volta dovrà considerare l'IVA come un costo da coprire, per obbligo normativo, con la tariffa e quindi l'ipotetico risparmio dell'IVA sarà integralmente assorbito dall'aumento delle tariffe. Se, per l'utenza domestica non c'è alcun vantaggio, per l'utenza non domestica la situazione peggiora significativamente, non potendosi più portare in detrazione l'IVA.

Va poi precisato che col quadro normativo oggi vigente corre l'obbligo di inserire la TIA in bilancio, salvo indicazioni ministeriali di diverso avviso.



Sul punto si evidenzia che diversi comuni hanno posto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, il quesito se la TIA debba o non debba essere inserita in bilancio; l'auspicio è che la Corte fornisca il suo autorevole parere in tempo utile (inizi di aprile) per permettere ai comuni di effettuare una scelta ben ponderata.

L'inserimento in bilancio implicherà comunque un "ripensamento" in chiave tributaria del piano finanziario, soprattutto per quando attiene al CARC ed al costo d'uso del capitale (CK), prestando particolare attenzione agli insoluti, che non devono essere posti a carico del bilancio comunale, ma, come in passato, devono far parte del costo della riscossione. Inoltre, occorrerà esplicitare il costo delle operazioni esenti, visto che l'art. 10, comma 1, n. 5 del DPR n. 633/1972 considera esenti le operazioni relative alla riscossione dei tributi, qual è la TIA.

4. L'applicazione dell'IVA nel 2010

Finora l'assoggettabilità ad IVA della TIA era avvenuta solo sulla scorta di documenti di prassi amministrativa (circolare n. 111/E del 1999, risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 e risoluzione n. 250/E del 17 giugno 2008) ritenuti però errati dalla Consulta, la quale ha osservato che *«non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti (...) che non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa»*.

Alla luce di quanto argomentato nei paragrafi precedenti unitamente alla circostanza che a livello parlamentare si discute di come effettuare il rimborso dell'IVA pagata in passato e non certo di come continuare ad applicarla per il futuro, appare illegittimo il comportamento di chi continua a pretendere l'IVA sul TIA, e ciò anche alla luce della prima giurisprudenza di merito che si è mostrata subito particolarmente severa, ponendo a carico dei gestori le spese di giudizio.

Peraltro, la fatturazione non può che avvenire in base alla TIA 2010 che ha natura tributaria, e non certo in base a tariffe approvate in anni precedenti, anche se ci si riserva il diritto al conguaglio. Tale affermazione discende dall'art.1, comma 169 della legge n.296/2006 che impone di adottare le tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo espressamente, che in caso di mancata approvazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Occorre, pertanto, prestare molta attenzione al regime tariffario che si usa, in quanto la dichiarata natura tributaria implica rigide regole sia riguardo ai tempi di approvazione che agli organi competenti, con l'ulteriore conseguenza che la mancata (o valida) approvazione entro il 30 aprile implica automaticamente l'adozione delle tariffe approvate l'anno scorso, con gli ovvi riflessi in tema di copertura del costo del servizio che potrebbero creare ulteriori problemi ai bilanci comunali.

Anche da questa angolazione è evidente che non prendere alcuna decisione o decidere di aspettare a dopo il 30 di aprile rischia di aggravare e complicare ancor di più questa tormentata materia, tanto per il gestore tanto per il comune.



Si ritiene comunque che essendo la TIA un tributo comunale, sul quale l'ente esercita potestà attiva e regolamentare (per quello che si dirà *infra*), il comune sia tenuto a diffidare formalmente il gestore dal continuare ad applicare l'IVA e ciò anche in assenza di chiarimenti legislativi o di prassi, tenendo anche in debita considerazione la circostanza che il gestore del servizio incamerando entrate di natura tributaria riveste *ex lege* (artt. 93 e 233 del D.lgs. n.267/2000) la qualifica di agente contabile che deve rendere il conto giudiziale; di conseguenza sul comune incombe la responsabilità per *culpa in vigilando*.

5. Le modifiche regolamentari

L'acclarata natura tributaria della TIA impone l'aggiornamento dei regolamenti comunali per recepire la disciplina comune ai tributi comunali, sia sotto l'aspetto procedurale (legge n. 296/2006) sia sotto l'aspetto sanzionatorio (D.Lgs. n. 472/1997). Alla presente circolare viene allegata una proposta contenente le modifiche da apportare al regolamento TIA che dovranno essere approvate entro il prossimo 30 aprile, ovvero entro la data stabilita per l'approvazione dei bilanci comunali. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali "è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che i regolamenti sulle entrate, anche "se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". In altri termini, i comuni possono entro il 30 aprile approvare modifiche regolamentari e tariffarie anche se hanno già approvato il bilancio, con l'ulteriore precisazione che allorquando le modifiche implicano anche una variazione delle poste di bilancio occorre, ovviamente e necessariamente, approvare anche una variazione di bilancio.

Seguendo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale e la disciplina generale sui tributi comunali occorre disciplinare per via regolamentare quanto segue:

- L'atto impugnabile. La Corte Costituzionale ha precisato che la bolletta/fattura TIA avendo natura tributaria deve "possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti tributari". Al fine di garantire al contempo esigenze di economicità dell'azione amministrativa e tutela del contribuente si può ipotizzare che il gestore invii per posta ordinaria ai contribuenti una sorta di "avviso bonario"/fattura, contenente gli elementi essenziali della pretesa, quali la metratura attratta ad imposizione, il numero dei componenti, la tariffa di riferimento, il soggetto al quale è possibile chiedere informazioni, la data di scadenza, etc. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario il gestore dovrà emettere una sorta di sollecito, notificato con raccomandata, fissando un termine per il pagamento. In caso di mancato pagamento il gestore dovrà notificare un vero e proprio atto di accertamento che risponda ai requisiti legali previsti dall'art.1, comma 162 della legge 296/2006, ovvero dovrà contenere la motivazione, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito



dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. In alternativa, si potrà anche individuare nel regolamento TIA delle date ben precise, non inferiori a due, entro le quali il contribuente è tenuto a versare la TIA e prevedere poi che il gestore spedisca le bollette entro 30 giorni prima della scadenza regolamentata. In caso di inadempienza, essendo in questo caso ben individuata la data entro la quale doveva essere effettuato il pagamento, il gestore potrà inviare direttamente l'atto di accertamento, che deve comunque essere notificato entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

- Versamenti. Il regolamento dovrà specificare l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati. Anche per la TIA, inoltre, il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Le sanzioni. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento è applicabile la sanzione del 30% prevista dall'art.13 del D.lgs. n.471/1997, norma questa applicabile a tutti i tributi comunali. Per le altre infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento comunale della TIA, comprese quelle relative all'omessa o infedele dichiarazione, si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000
- Rimborsi ed interessi. Per i rimborsi il regolamento comunale potrà recepire integralmente la disciplina contenuta nell'art.1, comma 164 della legge 296/2006. Per gli interessi, se il comune ha già fissato la loro misura nel regolamento generale delle entrate, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (art.1, comma 165, legge 296/2007), allora si renderà automaticamente applicabile tale misura; diversamente dovrà essere inserita una specifica norma regolamentare.
- Riscossione coattiva. Occorrerà specificare nel regolamento che il titolo esecutivo, sia se effettuato a mezzo ruolo sia se effettuata a mezzo ingiunzione di pagamento, deve essere notificato entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Nella proposta di modifiche regolamentari allegate alla presente nota si è ritenuto opportuno anche evidenziare che il comune può disciplinare altri aspetti rilevanti, quali l'individuazione della superficie minima imponibile nella misura dell'80% della superficie catastale (art. 1, comma 183 della legge n. 296/2006) o l'obbligo del gestore di trasmettere al comune le informazioni relative alle dichiarazioni degli utenti, secondo le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.

6. Potestà tariffaria e regolamentare

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 febbraio 2010, n. 29, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7 della legge regionale n. 10/2008. La sentenza, pur trattando la materia del servizio idrico integrato, ha disposto l'illegittimità costituzionale delle norme citate, senza limitarla, appunto, al servizio idrico; è pertanto



evidente che, ad oggi, la sentenza investe appieno anche la parte relativa alla tariffa rifiuti e quindi tutto l'impianto regionale che ruotava intorno ad una tariffa di riferimento determinata dalla regione stessa.

Indipendentemente dalla pronuncia della Consulta *supra* richiamata, v'è comunque da rilevare che l'assoluta carenza di potere in tale materia sia della Regione che delle ATO era già desumibile dalla sentenza 24 luglio 2009, n.238.

Infatti, la tariffa integrata ambientale, determinata dall'autorità d'ambito ottimale prevista dall'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 è a tutt'oggi inattuata, essendo applicata la tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il quale assegna espressamente ai comuni il potere di approvarla; analoga disposizione è prevista dall'art. 3 del DPR n. 158/1999; norme queste che ovviamente sono ancora oggi in vigore in forza di quanto disposto dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

D'altro canto la giustizia amministrativa si era già occupata dell'argomento (cfr Cons. Giust. Amm. Sic., sentenza 9 febbraio 2009, n. 48) rilevando che la disciplina transitoria di cui all'art. 238, comma 11, *"implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d'ambito, del potere di determinazione della tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell'emanazione del regolamento"* di cui al sesto comma dell'art. 238.

In definitiva, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 e con ordinanza n.64/2010, ha statuito che la tariffa di igiene ambientale di cui al decreto Ronchi è un tributo e tale statuizione comporta che:

- a) la tariffa di igiene ambientale è un tributo statale a gettito comunale, con conseguente incompetenza a legiferare da parte delle regioni;
- b) la potestà attiva e la potestà regolamentare è in capo agli enti locali e non può essere "trasferita" ad altri soggetti, essendo la materia tributaria indisponibile.

Conseguenzialmente le eventuali tariffe 2010 approvate dalle ATO sono prive di efficacia giuridica.

7. Vigenza tassa rifiuti

Un ultimo problema da analizzare attiene alla TARSU, la cui vigenza può essere provata attraverso i seguenti passaggi:

- a) il decreto Ronchi (D.lgs. n. 22/1997) prevedeva un graduale passaggio dalla Tarsu alla TIA entro il dicembre 2006; l'art. 49, comma 1 disponeva la soppressione del D.Lgs. n. 507/1993 a decorrere *"dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento"* di attuazione del metodo normalizzato, ovvero dal DPR n. 158/1999. L'art. 11 del DPR 158 prevedeva un regime transitorio variabile, da sei ad otto anni, a seconda del grado di copertura dei costi del servizio esistente nel 1999. Il termine massimo previsto era di 8 anni, concesso sia ai comuni con meno di 5000 abitanti (indipendentemente dal grado di copertura) sia ai comuni che avevano un tasso di copertura inferiore al 55%. La prima scadenza era (sei anni) quindi quella del 2006.
- b) prima di passare alle proroghe contenute nelle finanziarie 2007 e 2008, per ragioni di priorità logica, occorre considerare che il D.lgs. n. 152/2006 prevede:



- all'art. 238, comma 11 che *“sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”*; dove, l’uso del plurale “discipline regolamentari” fa intendere che nel periodo transitorio continuano ad essere vigenti tutti i regolamenti, ivi compreso quello TARSU e quello TIA.
- all'art. 264 che *“a decorrere dell’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto”* è abrogato il D.lgs. n. 22/1997 e che *“al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio della preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.lgs 22/97, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”*.

Non sembra inutile ricordare, poi, che qualora per completamento del quadro normativo occorra provvedere all'emanazione di un apposito decreto ministeriale che stabilisca modalità e termini per l'adempimento degli obblighi previsti in via legislativa, la norma primaria ha efficacia sostanziale solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale attuativo "perché è dal momento della sua entrata in vigore che si perfeziona il quadro nominativo che consente l'applicazione delle disposizioni (Consigli di Stato, parere 23 ottobre 1995, n. 1746.

Le norme richiamate erano da sole sufficienti a garantire la vigenza della TARSU anche nel 2007 e 2008, in quanto le disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. n.152/2006 hanno indubbiamente il potere di “congelare” il regime transitorio previsto nel Decreto Ronchi, che doveva terminare nel 2006. Ciononostante, il legislatore ritenne di intervenire – legge n. 296/2007, art. 1, comma 184 - prevedendo che *“nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009”*

Tale norma, oltre a rimarcare la vigenza della TARSU fino all’attuazione della nuova TIA, serviva ad impedire il passaggio da TARSU a TIA, perché in realtà essendo stata abrogata la tariffa di igiene ambientale occorreva passare alla tariffa integrata ambientale, la quale però era, ed è ancora oggi, inattuabile per assenza dei provvedimenti attuativi.

La riprova di quanto affermato è nell’art. 8, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 25 del 26.02.2010: *“ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”*.

Da giugno 2010, e quindi dal periodo d’imposta 2011, i comuni *“che intendano adottare”* la TIA *“possono farlo”*, ma mancando il nuovo criterio normalizzato, si può usare quello che fu predisposto per la Tariffa Ronchi, ovvero il D.P.R. n.158/1999, applicando così una sorta di TIA ibrida.



Quindi, in attesa che sia data completa attuazione alla nuova TIA i comuni possono, senza alcun obbligo, continuare ad applicare la TARSU oppure introdurre la TIA, con l'ulteriore considerazione che nel 2011 la situazione potrebbe essere ancora più confusionale di oggi, visto che potremmo avere tre diversi tipi di prelievo: TARSU, TIA Ronchi ed TIA decreto 152.

Se poi si considera che la Corte Costituzionale ha evitato consapevolmente di qualificare la tariffa integrata ambientale come tributo, tant'è che qualcuno ha già ipotizzato la possibilità di applicare l'IVA, allora il quadro normativo in cui sono costretti ad operare gli enti locali appare veramente sconcertante.

Antonio Gioiellieri
Direttore ANCI Emilia-Romagna